



INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

Le prenotazioni nel mese di ottobre

Nel mese di ottobre è possibile presentare l'istanza di prenotazione degli investimenti incrementali pubblicitari su quotidiani ed emittenti televisivi e radiofoniche per l'anno 2019.

È possibile procedere nel prossimo mese di ottobre alla prenotazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari per l'anno 2019. L'agevolazione già utilizzata per gli investimenti 2017 e 2018 era bloccata per il 2019 in attesa delle coperture finanziarie.

Una modifica all'articolo 57-bis del D.L. 50/2017 effettuata ad opera della legge di conversione 81/2019 del D.L. 59/2019 (cosiddetto decreto cultura e sport) pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 agosto 2019 ha **riattivato l'agevolazione per il 2019**.

A decorrere dal 2019 il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, è concesso nella **misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati** (fino al 2018 era prevista un'ulteriore aliquota del 90% per le PMI e start up). Le comunicazioni di "prenotazione" per l'accesso al credito d'imposta sono **presentate dal 1° al 31 ottobre** solo per l'anno 2019 (a regime la prenotazione dovrebbe essere effettuata nel mese di marzo).

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche dell'agevolazione in commento.

Il credito d'imposta per gli **investimenti in campagne pubblicitarie** è attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del **direttore responsabile**.

Il [Dipartimento per l'informazione e l'editoria](#) ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un **incremento minimo dell'1%** rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente. Secondo le indicazioni del dipartimento (peraltro non supportate dalla norma) sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).

Non sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Ai fini della fruizione del credito occorre presentare (nel mese di ottobre 2019) una "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" (secondo il modello approvato dal dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 31 luglio 2018) indicando i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2019; si tratta in sostanza di una sorta di prenotazione del credito. Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

